

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 novembre 2013, a Torino,

tra

la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

e

le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e SNATER,

è stato stipulato il seguente accordo di rinnovo per il triennio 2010-2011-2012 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2013, del Contratto Collettivo di Lavoro per i Professori d'Orchestra della RAI, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori dell'Orchestra.

Le Parti, dandosi preliminarmente atto che è obiettivo comune procedere ad un rinnovo che consenta di incrementare l'attività produttiva dell'Orchestra, valorizzare le professionalità e realizzare un miglioramento complessivo del prodotto, tenendo tuttavia conto del difficile contesto economico aziendale e dell'esigenza di contenimento dei costi, dopo ampia ed approfondita discussione hanno convenuto quanto segue:

PRESTAZIONI PARTICOLARI E SPECIALI (ART. 50)

L'art. 50 del CCL viene sostituito dal seguente:

Art. 50 - COMPLESSI RIDOTTI E PRESTAZIONI SOLISTICHE

A) COMPLESSI RIDOTTI

1. Per le esecuzioni effettuate in complessi ridotti, saranno corrisposti a ciascun professore dell'orchestra sinfonica i seguenti compensi complessivi:
 - complessi fino a 5 esecutori € 530,00
 - complessi da 6 a 11 esecutori € 350,00
 - complessi da 12 a 22 esecutori € 230,00
2. Al Professore d'Orchestra che, nell'ambito di Complessi da Camera superiori ad 11 esecutori, svolga le funzioni di "concertatore-direttore dalla sedia" sarà corrisposto un compenso pari a Euro 1.000,00.
3. Per le prestazioni solistiche effettuate nell'ambito dei Complessi da Camera sarà corrisposto un compenso complessivo di 700,00.
4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
5. I compensi di cui sopra non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.



B) PRESTAZIONI SOLISTICHE

6. Fermo restando che i soli d'orchestra costituiscono un obbligo delle prime parti, ai Professori d'Orchestra sarà corrisposto, per l'esecuzione solistica, un compenso particolare così definito:
 - 1 esecutore € 2.700,00
 - 2 esecutori € 2.200,00
 - 3 o 4 esecutori € 1.700,00
7. Il compenso per la prestazione solistica assorbe il compenso per concerto.
8. Per le "parti obbligate" indicate in partitura dal compositore, si riconosce un compenso pari a € 400,00.
9. Gli emolumenti sono ridotti del 50% in caso di replica, intendendo per tale l'esecuzione resa nell'arco temporale di 60 giorni.
10. In caso di parziale esecuzione (es. produzioni TV) i compensi saranno coerentemente ridotti fino ad un massimo corrispondente al 30% del compenso pieno.

NOTA A VERBALE

1. La formazione dei gruppi e dei relativi repertori deve essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione Artistica.
2. Le prestazioni rese per i complessi fino a 22 esecutori non vengono computate ai fini dei servizi ordinari, dei terzi servizi e delle prestazioni straordinarie.
3. Nell'ambito dei concerti di musica sinfonica, i compensi previsti dal presente articolo verranno corrisposti esclusivamente ai complessi ridotti fino ad 11 esecutori.
4. L'Azienda si impegna a promuovere l'attività della musica da camera anche attraverso la definizione di progetti che prevedano più esecuzioni, da realizzare sia presso l'Auditorium della Rai di Torino che presso altre Istituzioni musicali, in Italia e all'estero. A tale scopo sarà realizzata una pagina web sul sito dell'Orchestra che illustri le attività delle singole formazioni e i programmi proposti. A tal fine il Sovrintendente, la Direzione Artistica e la Direzione Aziendale dell'Orchestra, responsabili di tale programmazione, incontreranno periodicamente la rappresentanza sindacale per fornire le necessarie informative.

NORMA TRANSITORIA

La regolamentazione di cui alla lettera A) COMPLESSI RIDOTTI, del presente articolo, troverà applicazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2014; entro tale data le Parti si incontreranno per valutare congiuntamente la materia, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di incremento dell'attività.

OBBLIGHI DI LAVORO (ART. 8)

Si precisa che le cosiddette "prestazioni in frac" rientrano tra gli obblighi del Professore d'Orchestra, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'art. 8, ultimo comma del CCL, che viene così modificato:

"Il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare, ove richiesto, prestazioni sia in scena che fuori scena, a collaborare nell'esecuzione di musiche di palcoscenico (comprese eventuali prestazioni in

78
6

F
eb
R
IP
A
B
E
E²

costume e fuori scena) e ad indossare gli abiti prescritti dall'Azienda nelle seguenti circostanze: spettacoli, riprese video, servizi promozionali, spot ed iniziative pubblicitarie, prove generali. In tali circostanze, per il Professore d'Orchestra è applicata una "tolleranza" di 10 minuti rispetto all'orario previsto di inizio prestazione".

Viene inoltre aggiunta la seguente NOTA A VERBALE:

"I professori dell'orchestra sinfonica provvederanno inoltre:

- *a rendere le prestazioni con l'utilizzo delle "cuffie";*
- *ad integrare la prestazione musicale con interventi richiesti dalla produzione e preventivamente comunicati e concordati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi in voce, brevi interazioni con il Direttore, conduttore, solisti, pubblico)."*

SERVIZI E ORARI DI LAVORO (ART. 46)

Al testo dell'art. 46 del CCL vengono apportate le modifiche di seguito indicate.

1) Il comma 3 viene così sostituito:

"Nel corso della settimana possono essere effettuati fino ad un massimo di 10 servizi ordinari. In aggiunta ai dieci servizi settimanali ordinari potrà essere richiesto al professore d'orchestra di effettuare un ulteriore servizio settimanale ordinario, fino ad un massimo di due volte nell'arco del trimestre. In tali settimane la durata delle prove generali sarà di 2 ore e 40 minuti. Entro il mese di giugno 2014 verrà effettuata tra le Parti una verifica applicativa sulla materia. Ogni servizio eccedente i limiti sopra indicati, fino ad un massimo di complessivi dodici servizi settimanali, è da considerarsi servizio straordinario".

2) La NOTA A VERBALE 1. viene così sostituita:

"Ferme restando le previsioni del vigente sistema di informazioni, il piano di lavoro verrà comunicato e confrontato preventivamente con le OO.SS., con cadenza trimestrale. Contestualmente alla presentazione del piano trimestrale, l'Azienda si impegna a fornire traccia degli impegni relativi al trimestre successivo, al fine di poter dare complessivamente un respiro semestrale alla programmazione".

REGISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO (ART. 52)

La materia delle registrazioni, incisioni e della commercializzazione del prodotto viene così disciplinata nell'ambito dell'art. 52 del CCL:

ART. 52 – REGISTRAZIONI, INCISIONI E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

A) REGISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

1. Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli professori d'orchestra, contemporanee e non contemporanee alle trasmissioni, possono essere registrate con qualunque mezzo tecnico.

73
ce *H* *A* *OB* *fer* *MP* *DOZ* *§* *⊗* *⊗*

2. La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini aziendali anche attraverso operazioni di montaggio.
3. Le prove e le esecuzioni dei professori d'orchestra potranno essere dalla RAI liberamente utilizzate in esclusiva, in Italia e all'estero, senza limiti di tempo né di altra natura, per tutti i fini connessi all'attività aziendale, in ogni forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile oggi e/o in futuro, in qualsiasi formato (esemplificativamente, ma non limitativamente, in sede radiofonica, televisiva, via etere, via cavo, via satellite, pay-tv, cinematografica, home video, compact disc, cd rom, ecc.) anche ai fini della relativa commercializzazione, ivi compreso l'esercizio dei cosiddetti "diritti derivati" (merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, ecc.) ed anche dalla cessione a terzi dei diritti di utilizzazione.

B) INCISIONI, PRODUZIONI RADIO-TELEVISIVE E SINCRONIZZAZIONI

4. Le produzioni audio/video e le produzioni radio e/o televisive possono essere realizzate secondo le seguenti modalità:
 - utilizzando le registrazioni di prove e di concerti; in tal caso nulla è dovuto in aggiunta ai consueti compensi previsti per i servizi e i concerti;
 - effettuando registrazioni apposite; in tal caso sarà corrisposto, in aggiunta ai premi per i servizi effettivamente prestati, un compenso per concerto nel caso di montato, riferito alla prestazioni dei professori d'orchestra, di durata fino a 50 minuti; al superamento di ogni multiplo di 50 minuti verrà erogato un ulteriore compenso per concerto. La durata del servizio reso per le produzioni radio e/o televisive, ai fini di una necessaria coerenza con le altre figure professionali interessate, potrà essere elevata a 3 ore;
 - ricorrendo a entrambi i sistemi; in tal caso ogni disco o video dà diritto ad un premio di concerto, oltre ai premi per i servizi effettivamente prestati.

C) SOMMA FORFETTARIA MENSILE

6. A titolo remunerativo dei diritti di cui alle precedenti lettere A) e B), verrà attribuita ai professori dell'orchestra sinfonica la somma forfettaria mensile a titolo di elemento distinto della retribuzione nelle seguenti misure:

- Extra primi violini	€ 41,60
- Extra primi violoncelli	€ 39,00
- 1 ^a A	€ 36,40
- 2 ^a A	€ 33,80
- 1 ^a B	€ 32,50
- 2 ^a B	€ 31,20

L'elemento distinto della retribuzione è utile esclusivamente ai fini del computo della 13^a mensilità e del trattamento di fine rapporto e senza alcun altro riflesso di natura legale e/o contrattuale.

NOTA A VERBALE:

1. In caso di terzo servizio esclusivamente dedicato alla registrazione discografica, video o alla sincronizzazione, la prestazione avrà la durata di un'ora e 30 minuti.

78
Ce
H
A
ep
pb
kp
Ar
B
C
E

CONCERTI FUORI SEDE

Le Parti, con l'obiettivo di favorire l'ottimale utilizzo dell'Orchestra Sinfonica ed incrementarne la competitività sul mercato rispetto alla concorrenza, convengono sull'opportunità di verificare la possibilità, in occasione dei concerti fuori sede, di raggiungere accordi in sede locale per i singoli eventi, individuando trattamenti specifici, anche forfetari.

AGGIORNAMENTO DELL'ARTICOLATO CONTRATTUALE

Le Parti, nel manifestare l'intenzione di procedere entro il mese di marzo del 2014 alla stesura del CCL in vigore, convengono di apportare all'articolato contrattuale le modifiche di seguito indicate:

Al testo dell'art. 5 viene aggiunta la seguente "NOTA A VERBALE":

"Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio e maternità. In particolare, ai fini della sospensione del rapporto, rilevano le malattie e gli infortuni che comportano un'assenza continuativa di durata pari o superiore a 15 giorni, mentre le malattie e gli infortuni di durata inferiore rilevano se la somma dei periodi di assenza è tale da aver impedito un'adeguata valutazione delle capacità del lavoratore in prova".

All'art. 32 viene aggiunto il seguente comma:

*"In relazione alla fruizione dei permessi per assistenza disabili previsti dall'art. 33 della L. n. 104/1992, e successive modifiche e integrazioni, si conviene quanto segue.
Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e l'esigenza organizzativa/produttiva dell'Azienda, ai lavoratori sarà richiesto di pianificare le relative assenze con cadenza quindicinale e di comunicare per iscritto tale pianificazione al responsabile del settore di appartenenza entro i tre giorni lavorativi precedenti l'inizio del citato periodo di quindici giorni. Sono possibili variazioni, per particolari ed imprevedibili necessità, che dovranno essere tempestivamente comunicate".*

DECORRENZE MODIFICHE NORMATIVE

Le modifiche alle norme contrattuali apportate con il presente accordo avranno decorrenza dal 1° gennaio 2014.

PERCORSO RELAZIONALE


Le Parti convengono di avviare un confronto sui temi della manutenzione straordinaria degli strumenti e delle prestazioni rese appositamente dai professori dell'orchestra per le attività promozionali.

L'Azienda fornirà alle OO.SS. entro il prossimo 20 dicembre una informativa sui tempi di sostituzione degli abiti di scena.

MINIMI DI STIPENDIO

Le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio – con riferimento al periodo 01/01/2010-31/12/2013 – nella misura di euro 93,50 (novantatre/50) l.m., riferita al parametro della categoria

73
ce



2^aB, con decorrenza 01/12/2013 e di ulteriori euro 49,50 (quarantanove/50) l.m., sotto forma di E.D.R., riferita al parametro della categoria 2^aB, con medesima decorrenza. Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare.

A decorrere dal presente accordo, facendo seguito a quanto convenuto con l'accordo del 3 dicembre 2009, per i Professori d'Orchestra di cui al punto 1 delle norme transitorie inserite nell'art.20 del CCL, la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.

UNA TANTUM

Le Parti convengono di corrispondere ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna:

- un importo "una tantum" di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordi per il periodo 01/01/2010-31/12/2012, da erogare con le competenze del mese di novembre 2013;
- un importo "una tantum" di euro 800,00 (ottocento/00) lordi per il periodo 01/01/2013-30/11/2013, da erogare con le competenze del mese di gennaio 2014, al fine di poter verificare a consuntivo le effettive presenze dei lavoratori nell'arco temporale di riferimento.

Si precisa che entrambi gli importi sono riferiti al parametro della categoria 2^aB e da proporzionare in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento.

Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.

IMPORTO PREMIALE COMPLESSIVO

Premesso che

- ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro per i Professori d'Orchestra il premio di risultato viene erogato in funzione dell'andamento del MOL, parametro aziendale di riferimento primario ed indicatore maggiormente significativo per misurare la redditività della gestione tipica della Società;
- con riferimento all'anno 2011, anche in considerazione di fattori contingenti determinati dalla crisi economica generale che hanno influito sull'esercizio finanziario di riferimento, non è stato raggiunto l'obiettivo di MOL prefissato per il Gruppo RAI;
- le OO.SS. hanno, tuttavia, fortemente richiesto di procedere ugualmente alla corresponsione del premio di risultato, ritenendo che i lavoratori abbiano comunque operato con senso di responsabilità per cercare di incrementare la produttività aziendale nonostante il periodo di crisi;
- l'Azienda conferma che, in considerazione della situazione economica e della necessità di pervenire ad un efficace contenimento dei costi, i lavoratori hanno incrementato la



produttività consentendo una riduzione degli oneri per prestazioni straordinarie rispetto all'esercizio precedente nonostante una più ampia offerta televisiva;

tenuto conto

del fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività e' in larga parte addebitabile a fattori esterni - in particolare al calo dei ricavi e, nello specifico, degli introiti pubblicitari - non direttamente riconducibili all'operato dei lavoratori e dell'impegno comunque profuso dai dipendenti per il miglioramento della situazione complessiva aziendale, che ha consentito di raggiungere il pareggio di bilancio, con un leggero attivo, nell'esercizio 2011, e che l'Azienda si e' dichiarata disponibile a corrispondere un importo premiale complessivo;

le Parti convengono

di corrispondere in via eccezionale, con riferimento all'anno 2011, ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, con le competenze del mese di gennaio 2014 - un importo premiale complessivo, riferito al parametro della categoria 2^aB, di lordi euro 1.298,00 (milleduecentonovantotto/00).

Il suddetto importo non entra nella base di calcolo del TFR, ne' in ogni altro istituto contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.

La determinazione dell'importo spettante ai singoli lavoratori sarà effettuata in linea con la normativa prevista per l'erogazione del premio di risultato (p.e. riduzione proporzionale ai periodi di assenza nel corso del 2011).

Letto, confermato e sottoscritto.

C. m. h.
Massimo
Correone
Diana Costa
Francesca Petrucci

Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto

Ce

